



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO AI MEDICI

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 9648 DEL 24/07/2025



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele



Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	5
	ART.1 Oggetto	5
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	5
2.1	ISTITUZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E ORGANI	5
	ART.2 Istituzione delle Scuole	5
	ART.3 Organi della Scuola	5
	ART.4 Direttore della Scuola	5
	ART.5 Consiglio della Scuola	5
2.2	CARRIERA DELLO SPECIALIZZANDO	6
	ART.6 Corpo docente	6
	ART.7 Ammissione	6
	ART.8 Anno accademico	7
	ART.9 Contratto di formazione specialistica	7
	ART.10 Ordinamento didattico, programma generale di formazione e piano formativo individuale	7
	ART.11 Frequenza	7
	ART.12 Assenze per malattia	8
	ART.13 Sospensioni del periodo di formazione	8
	ART.14 Trasferimento in ingresso	8
	ART.15 Trasferimento in uscita	8
	ART.16 Rinuncia e decadenza e risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica	9
	ART.17 Formazione nella rete formativa	9
	ART.18 Formazione fuori rete formativa	9
	ART.19 Attività di ricerca	9
	ART.20 Tutor accademici	10
	ART.21 Libretto di formazione specialistica	10
	ART.22 Esami di profitto e passaggio all'anno successivo	10
	ART.23 Esame di Diploma	10
	ART.24 Sistema di gestione della qualità della didattica e del percorso di formazione professionalizzante	11
	ART.25 Contemporanea iscrizione	11
	ART.26 Tasse	11
	ART.27 Assicurazione	11
	ART.28 Osservatorio interno delle Scuole di Specializzazione	11
	ART.29 Fondo di funzionamento per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria riservata ai medici	11
	ART.30 Osservatorio interno delle Scuole di Specializzazione	12
	ART.31 Profili sanzionatori	12
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	12



ART.32 Disposizioni finali12



1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici dell'Università Vita e Salute San Raffaele e si applica a tutti gli iscritti a partire dalla sua entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del regolamento

2.1 ISTITUZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E ORGANI

ART.2 Istituzione delle Scuole

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione interna di Ateneo, sono istituite le Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici.
2. Le Scuole di Specializzazione di cui al presente Regolamento hanno sede presso l'Università e afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

ART.3 Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.

ART.4 Direttore della Scuola

1. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio Decreto, a seguito di elezioni come esplicitato dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni accademici e può essere nominato più di una volta, per un massimo di tre mandati complessivi.
2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola di Specializzazione, convoca e presiede il Consiglio e nomina all'interno dello stesso il Segretario verbalizzante.
3. Rientrano tra i compiti del Direttore:
 - attestare mensilmente le presenze degli specializzandi secondo le modalità determinate dai competenti uffici;
 - verificare, al termine di ogni anno di corso, la compilazione del libretto, attestando la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione;
 - recepire la sospensione del periodo di formazione per genitorialità o malattia;
 - verificare gli eventi che comportano la decadenza dallo status di specializzando;
 - verificare il corretto adempimento dei compiti attribuiti ai singoli docenti per quanto riguarda la formazione degli specializzandi.
4. Il mancato adempimento degli obblighi previsti al precedente comma da parte del Direttore della Scuola di Specializzazione potrà comportare l'apertura di un procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal "Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 240/2010" di Ateneo.
5. In caso di impedimento o assenza del Direttore della Scuola, le sue funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola.

ART.5 Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dal Direttore, dai professori e ricercatori titolari di insegnamento, dai docenti a contratto, dal personale dipendente di strutture convenzionate appartenenti alla rete

formativa della Scuola, titolare di insegnamenti, e da tre rappresentanti degli specializzandi eletti tra tutti gli iscritti alla Scuola, alla data delle elezioni, con mandato biennale.

2. Il Consiglio della Scuola svolge le seguenti funzioni:

- aggiorna l'ordinamento didattico in conformità alla normativa;
- predispone il regolamento didattico della Scuola;
- predispone il programma generale;
- predispone il piano formativo individuale;
- autorizza lo svolgimento di periodi di formazione in strutture extra rete formativa;
- propone la copertura degli insegnamenti;
- si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero in strutture/centri di alta qualificazione con le relative conferme di riconoscimento anche nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement);
- detta le linee generali della formazione e individua le strutture da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di formazione;
- designa annualmente i tutor, sulla base dei requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, nonché di documentata capacità didattico-formativa;
- designa annualmente i supervisori, tra il personale della struttura in cui lo specializzando opera, in base alle rotazioni definite nel piano formativo individuale;
- propone date e commissioni per l'esame di diploma;
- ratifica le decisioni del Direttore assunte per urgenza.

3. Per la validità delle adunanze, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, dedotte le assenze giustificate. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni.

4. Le adunanze del Consiglio della Scuola possono svolgersi anche in modalità telematica e da remoto a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati. Gli strumenti utilizzati devono garantire la sicurezza dei dati, delle informazioni e ove richiesto, della segretezza. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio della Scuola si considera tenuto nel luogo dove si trovano il Direttore e il Segretario verbalizzante.

2.2 CARRIERA DELLO SPECIALIZZANDO

ART.6 Corpo docente

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, è costituito da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori e professori straordinari, entrambi come identificati dalla normativa vigente e, nella misura determinata dalla legge, da personale non universitario appartenente alla rete formativa della Scuola, debitamente autorizzato dalla struttura di afferenza ove previsto.

2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti a uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

ART.7 Ammissione

1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene tramite bando nazionale di ammissione al primo anno in conformità alla normativa vigente.

ART.8 Anno accademico

1. L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche stabilito per ciascun anno nel bando di ammissione.
2. All'inizio dell'anno accademico il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia definisce il calendario delle attività.

ART.9 Contratto di formazione specialistica

1. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione, lo specializzando stipula un contratto di formazione specialistica.
2. Tale contratto ha la finalità di permettere l'acquisizione progressiva delle competenze previste dall'Ordinamento Didattico della Scuola mediante la frequenza programmata alle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali.
3. Il contratto è annuale ed è rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata della Scuola di Specializzazione.
4. Per la durata della formazione allo specializzando è inibito l'esercizio di attività libero-professionale se svolta all'esterno delle strutture appartenenti alla rete formativa. Sono fatte salve esclusivamente le fattispecie ammesse dalla normativa vigente.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto le ipotesi che configurano la decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione previste dal successivo art. 16 comma 3.
- . In caso di anticipata risoluzione del contratto, lo specializzando ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo frequentato.
7. Il Direttore della Scuola è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria Scuole di Specializzazione del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.

ART.10 Ordinamento didattico, programma generale di formazione e piano formativo individuale

1. Ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione ha un ordinamento didattico redatto in conformità alla normativa vigente.
2. Il programma generale di formazione della Scuola è redatto annualmente in conformità agli Ordinamenti e Regolamenti didattici e agli accordi vigenti fra l'Ateneo e le aziende sanitarie.
3. All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola, d'intesa con la Direzione Sanitaria e con i Responsabili delle Unità Operative presso cui si svolge la formazione, definisce il piano formativo individuale di ciascun specializzando sulla base del programma generale di formazione, e lo porta a conoscenza dello stesso, aggiornandolo in relazione alle mutate necessità didattiche.

ART.11 Frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.
2. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario che possono prevedere anche la timbratura.
3. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria. Lo specializzando si impegna a seguire con profitto il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'Ordinamento e dal Regolamento Didattico della Scuola.

4. Lo specializzando ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza all'anno per motivi personali, che devono essere preventivamente approvati dal Direttore, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi formativi.
5. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari autorizzata dal Direttore, previa valutazione preventiva dell'inerenza al piano formativo, non è computata nel periodo di trenta giorni di cui al precedente comma.
6. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

ART.12 Assenze per malattia

1. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente il Direttore presentando, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, idonea certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.
2. Le assenze per malattia non comportano la sospensione ai sensi del successivo art. 12 quando siano di durata inferiore ai quaranta giorni consecutivi e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

ART.13 Sospensioni del periodo di formazione

1. Si ha sospensione del periodo di formazione qualora lo Specializzando si assenti dalle attività formative per un periodo superiore a quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. La sospensione del periodo di formazione è possibile solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - genitorialità;
 - grave e documentata malattia;
 - servizio militare.
3. I periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando pena la mancata ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma.
4. Le sospensioni devono essere comunicate al Direttore della Scuola e alla Segreteria Didattica delle Scuole di Specializzazione.

ART.14 Trasferimento in ingresso

1. È possibile ottenere il trasferimento presso una Scuola di Specializzazione dell'Università Vita-Salute San Raffaele che sia della stessa tipologia della scuola di provenienza e solo previo superamento degli esami di profitto dell'anno concluso.
2. In presenza di posti, lo specializzando deve presentare la domanda di trasferimento corredata dal nulla osta dell'Ateneo di provenienza, dal piano di studi e dal certificato di iscrizione con indicazione degli esami sostenuti in vista della delibera del Consiglio della scuola.
3. In caso di parere favorevole il Consiglio rilascia il nulla osta, che viene trasmesso all'Ateneo di provenienza dell'interessato.

ART.15 Trasferimento in uscita

1. Per trasferirsi presso la scuola di un altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza al Direttore della Scuola di appartenenza entro tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico. Successivamente il Consiglio della Scuola, verificata la posizione dello specializzando, se del caso, delibera che nulla osta al trasferimento.

2. All'atto della presentazione della domanda di trasferimento lo specializzando dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione amministrativa presso l'Università Vita-Salute San Raffaele.

ART.16 Rinuncia e decadenza e risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica

1. Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a regolarizzare la propria posizione amministrativa e a presentare il relativo modulo debitamente compilato alla Segreteria Didattica delle Scuole di Specializzazione.

2. Allo specializzando che abbia rinunciato agli studi possono essere rilasciati i certificati relativi alla carriera pregressa.

3. Sono causa di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione e risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte dello specializzando;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le assenze, non preventivamente autorizzate ai sensi del precedente art. 11, comma 4;
- d) il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- e) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione.

ART.17 Formazione nella rete formativa

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione, come definita nel piano formativo individuale di ogni specializzando.

2. Al fine di assicurare agli specializzandi la possibilità di conseguire la completezza del percorso formativo, è obbligatoria la rotazione nelle diverse strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola.

ART.18 Formazione fuori rete formativa

1. Previa approvazione da parte del Consiglio della Scuola, nonché formale accettazione della struttura ospitante, lo specializzando può svolgere periodi di formazione in strutture qualificate all'estero o sul territorio nazionale per un massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi in conformità al proprio piano formativo individuale.

2. I periodi di frequenza di cui sopra presso strutture sul territorio nazionale devono avvenire in strutture accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. L'approvazione da parte del Consiglio della Scuola dei periodi di cui al comma 1 deve considerare le esigenze operative necessarie alle pratiche di riconoscimento dell'attività svolta.

4. Al termine del periodo di formazione presso la struttura esterna lo specializzando deve presentare al Consiglio della Scuola, una relazione sulla attività svolta e un certificato di frequenza al fine di ottenerne il riconoscimento.

ART.19 Attività di ricerca

1. Lo specializzando può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo mansioni specifiche in modo autonomo, ma sotto la guida del responsabile della ricerca, sia per le attività finalizzate alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione, sia per seguire direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazioni cliniche controllate, secondo le modalità previste nel programma generale di formazione della scuola.

ART.20 Tutor accademici

1. Ogni attività formativa degli specializzandi si svolge sotto la guida di tutori accademici designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base dei requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e documentata capacità didattica-formativa.
2. Il numero di specializzandi per tutor non può essere superiore a tre.
3. Sono compiti principali del tutor:
 - guidare gli specializzandi in ogni attività formativa e assistenziale;
 - impartire le disposizioni necessarie affinché lo specializzando possa gradualmente assumersi maggiori responsabilità e possa raggiungere una maggiore autonomia;
 - verificare la coerenza tra le attività svolte e quanto contenuto nel libretto e approvare le attività e gli interventi svolti e registrati nel libretto;
 - valutare le attività svolte al termine dell'anno di formazione.

ART.21 Libretto di formazione specialistica

1. Tutti gli eventi della carriera dello specializzando vengono annotati sul libretto di formazione specialistica.
2. Lo specializzando deve registrare inderogabilmente sul libretto le attività svolte che devono essere confermate dal tutor con cui l'attività si è svolta.
3. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, attesta la congruenza delle attività svolte con quelle previste dall'Ordinamento della Scuola di Specializzazione.

ART.22 Esami di profitto e passaggio all'anno successivo

1. Al termine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico inerente alle attività formative svolte nel corso dell'anno. L'accesso al suddetto esame è previsto per gli specializzandi che hanno svolto tutte le attività previste dal proprio ordinamento e registrate quindi sul libretto.
2. Per poter sostenere l'esame di profitto è necessario che lo specializzando sia iscritto all'anno accademico, abbia ottenuto l'attestazione di frequenza, compilando puntualmente il libretto e sia in regola con il pagamento di tasse e oneri.
3. Il Consiglio della Scuola stabilisce le date degli esami di profitto ed eventuali appelli straordinari a beneficio degli specializzandi che debbano recuperare debiti formativi dovuti alla sospensione dell'attività formativa.
4. L'esito negativo della verifica di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola con conseguente decadenza dallo status di specializzando e la risoluzione anticipata del contratto.

ART.23 Esame di Diploma

1. Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale, che consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati degli esami di profitto.
2. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola ed è composta da sette membri, di cui almeno quattro professori o ricercatori titolari di insegnamenti appartenenti alla Facoltà a cui afferisce la Scuola, preferibilmente membri del Consiglio della stessa, tra i quali almeno due di prima fascia. Il Presidente della commissione è di norma il Direttore della Scuola.
3. L'esame finale deve essere sostenuto a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto di formazione specialistica.

4. Sono garantite sessioni straordinarie per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
5. Lo svolgimento dell'esame finale di diploma è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
6. Al fine di garantire l'originalità dell'elaborato finale in previsione del conseguimento del titolo, l'Ateneo può adottare strumenti di verifica antiplagio.

ART.24 Sistema di gestione della qualità della didattica e del percorso di formazione professionalizzante

1. L'Università dispone di un sistema di gestione della qualità dedicato. Il sistema di gestione per la qualità consente di governare tutte le attività della Scuola, in modo tale da offrire una formazione professionale al massimo livello qualitativo possibile, esaustiva, moderna e aggiornata, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 e dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402. Il sistema dimostra, attraverso una registrazione documentale, il controllo delle attività caratterizzanti la Scuola ovvero la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività didattiche, l'erogazione delle attività didattiche, le attività di valutazione e le risorse dedicate alla Scuola, per il governo di tutti i processi che concorrono alla gestione della Scuola. Nel contempo il sistema di gestione per la qualità è finalizzato a migliorare la soddisfazione degli specializzandi e del corpo docente, adottando standard internazionali.

ART.25 Contemporanea iscrizione

1. L'iscrizione a una Scuola di Specializzazione di area sanitaria presso l'Università Vita-Salute San Raffaele è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi nei limiti di quanto previsto dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai relativi Decreti attuativi.

ART.26 Tasse

1. L'importo delle tasse e dei contributi è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione o da altro organo delegato allo scopo e disciplinato nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
2. Lo specializzando che non è in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera universitaria né ottenere certificazioni; in particolar modo, la regolarità del pagamento delle tasse è condizione per l'ammissione agli esami di profitto e all'esame di diploma.

ART.27 Assicurazione

1. L'Università o l'ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dallo specializzando all'interno della rete formativa.

ART.28 Osservatorio interno delle Scuole di Specializzazione

1. L'Università istituisce un Osservatorio interno con il compito di garantire un adeguato funzionamento di tutte le Scuole di Specializzazione attivate presso l'Università Vita-Salute San Raffaele. L'Osservatorio, mediante l'adozione di soluzioni coordinate e condivise, garantisce omogeneità nella gestione delle stesse tramite il monitoraggio degli standard e l'applicazione di un sistema di qualità totale applicato ad ogni singola Scuola.

ART.29 Fondo di funzionamento per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria riservata ai medici

1. L'Ateneo istituisce il fondo di funzionamento a sostegno della formazione e annualmente assegna una quota per ogni Scuola di Specializzazione commisurata al numero degli iscritti. L'erogazione del fondo è vincolata al rispetto dei requisiti relativi ai servizi didattici minimi e al servizio complessivo offerto agli specializzandi. Il monitoraggio dell'utilizzo di tale fondo sarà a carico della Direzione Amministrazione e Finanza.

ART.30 Osservatorio interno delle Scuole di Specializzazione

1. L'Università istituisce un Osservatorio interno con il compito di garantire un adeguato funzionamento di tutte le Scuole di Specializzazione attivate presso l'Università Vita-Salute San Raffaele mediante l'adozione di soluzioni coordinate e condivise nonché tramite il monitoraggio delle attività svolte dalle stesse.

ART.31 Profili sanzionatori

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle altre fonti regolamentari interne, così come nella regolamentazione delle strutture sanitarie presso le quali lo specializzando si trovi a svolgere la propria attività formativa, configura un illecito rilevante ai fini disciplinari secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.32 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del relativo Decreto Rettorale.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria, emanato con Decreto Rettorale n. 8801 del 27 febbraio 2024.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda ai Regolamenti adottati dall'Università e alle norme di legge.